



# *CITTA' di AVIGLIANA*

*Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

### **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 6**

**OGGETTO: PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE.**

L'anno *duemilaquattordici*, addì **13/02/2014** alle ore **19.20** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione *Straordinario* ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti
SIMONI Lucio	Presidente	SI
PATRIZIO Angelo	Sindaco	SI
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass	SI
MATTIOLI Carla	Consigliere_Ass	SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass	SI
MORRA Rossella	Consigliere_Ass	SI
ARCHINA' Andrea	Consigliere_Ass	SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere	SI
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere	SI
BUSSETTI Giulia	Consigliere	SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere	AG
TABONE Renzo	Consigliere	SI
SADA Aristide	Consigliere	SI
SPANO' Antonio	Presidente	SI
ZURZOLO Bastiano	Consigliere	AG
BORELLO Cesare	Consigliere	SI
PICCIOTTO Mario	Consigliere	SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consigliere Crosasso comunica di assentarsi al momento della trattazione del presente punto per dovere di astensione: presenti n. 14 componenti.

Il Presidente lascia la parola al Sindaco il quale relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

Intervengono i Consiglieri Marceca, Picciotto, Spanò, Borello e Marceca che si alternano fra domande e risposte, ed infine Reviglio.

Il Presidente chiede di procedere alla votazione della proposta per appello nominale:

Presenti e votanti:	n. 14
Favorevoli:	n. 14
Contrari	n. =

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la relazione del Sindaco Patrizio,

Vista la proposta di deliberazione n. 7 del 6/02/2014 presentata dal Sindaco, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE."

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che, trattandosi di mero atto politico, alla presente non vengono allegati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 19/12/2013 con cui è stato differito al 28/02/2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito delle votazioni

**DELIBERA**

Di accogliere integralmente la proposta del Sindaco, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

**SUCCESSIVAMENTE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 14 voti favorevoli su 14 presenti e votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge ed il testo integrale degli interventi sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dai files di registrazione.

~~~~~

/ep

## Area Amministrativa

Al Consiglio Comunale  
proposta di deliberazione n. 7  
redatta dal Sindaco

OGGETTO: PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE.

Su richiesta del Sindaco Angelo PATRIZIO.

Richiamato lo Statuto Comunale vigente, che riporta all'articolo 2, "Finalità", il seguente punto 9, per cui il Comune:

*9. Assicura e tutela il diritto universale e inalienabile all'acqua potabile, quale bene comune, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.*

Ed inoltre il successivo art. 38 Servizi pubblici locali, che recita:

*1. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.*

*1 bis. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale, la cui gestione deve essere operata senza scopo di lucro.*

*1 ter. In osservanza della Legge, la proprietà della rete dell'acquedotto e la distribuzione è pubblica e inalienabile. La gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo utile giornaliero per persona.*

### **Premesso che:**

L'Amministrazione Comunale di Avigliana intende proseguire nel mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del territorio, e per questo dichiara di:

- 1) riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- 2) confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- 3) riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000."

Va quindi superata, secondo gli orientamenti di questa Amministrazione comunale, la forma giuridica di Società per Azioni nella quale sono a suo tempo confluiti lo storico acquedotto AziendaAM di Torino con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni di Torino e cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione. Usciti dalla forma di governo di diritto pubblico i due enti sono allora entrati in quello del diritto privato della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto oggi a 286 Comuni Azionisti.

Ciò anche considerato che non esiste alcuna norma comunitaria che imponga la privatizzazione dei

servizi pubblici locali.

L'Unione Europea riconosce infatti che “[...] *le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)*”; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che “[...] *un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi*”. (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008]. Da ultimo, la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014, n. P7\_TA-PROV(2014)0026 non solo “ *non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico*”, ma riconosce la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, escluso dall'obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni.

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 e recentemente dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. N. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014.

### **Considerato che:**

La trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile è coerente con lo stesso statuto della società, ove all'art. 9, comma 1 si dice che : “*Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n.13)*”.

L'art.10 recita inoltre che: “*I Comuni posso trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese.*”.

Questo principio ha trovato conferma popolare nell'esito dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, che anche nel nostro Comune ha visto la vittoria del SI ai due quesiti, in linea con il dato nazionale.

Un chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali, mentre risulta che, a distanza di quasi tre anni, le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini. Fanno eccezione il Comune di Napoli, che ha già proceduto alla Trasformazione di ARIN Spa nell'Azienda Speciale “ABC - Acqua Bene Comune” e le deliberazioni adottate in tal senso da alcuni Comuni del nostro territorio, come Busano, Nichelino, Rivalta, Villarfochiardo e Villardora.

Il Consiglio Provinciale di Torino, con una “delibera di indirizzo” del 23 luglio 2013 aveva negato la fattibilità giuridica della trasformazione in azienda speciale, richiesta da una Delibera di iniziativa popolare sostenuta da oltre 11 000 firme di cittadini elettori.

I presupposti giuridici di questa deliberazione sono ora ribaltati dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie che, nell'adunanza del 15 gennaio 2014 , con la sopracitata sentenza N. 2/SEZAUT/2014/QMIG ha enunciato i seguenti principi di diritto:

*a) l'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; ....”*

Non esiste impedimento giuridico affinché SMAT ritorni ad essere, per le ragioni sopra evidenziate, aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell'Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i..

La SMAT Spa, infatti, deve avere, a giudizio di questa Amministrazione, come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale opera, attraverso un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria dell'acqua, in primo luogo quella per uso umano, finalità incompatibile con il perseguimento di un profitto economico da distribuire ai soci.

LA SMAT, pertanto, meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni, trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

Con la sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile, l'attività di SMAT dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze che così si riassumono:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

Si ritiene, nel frattempo, opportuno che le modifiche sin qui proposte allo Statuto di SMAT spa e alla Convenzione tra i soci vadano invece rafforzate in stretta coerenza con l'esito referendario e nella prospettiva della sua completa attuazione tramite la trasformazione di SMAT in Azienda speciale consortile di diritto pubblico.

Nelle more dell'auspicata trasformazione si ritiene quindi di proporre la modifica dell'art. 17.2 relativo al quorum richiesto per la modifica dell'art. 9.1 dello Statuto e la norma relativa alla destinazione degli utili di cui all'Art. 2 della Convenzione tra i soci.

E poiché la trasformazione di SMAT consentirà di affidare direttamente all'Azienda speciale la gestione del servizio idrico, va eliminata la modalità di affidamento c.d. "*in house providing*" ora prevista all'Art. 3 della Convenzione.

Dato atto che la presente proposta si configura come atto di indirizzo politico amministrativo e non richiede al momento la espressione di pareri tecnici

### **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

1. di approvare le premesse e le considerazioni come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
3. di chiedere ai soci della SMAT, l'inserimento nello Statuto dell'Azienda speciale, dei principi

fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro

4. di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area omogenea, quanto deliberato;

5. di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza.

6. di proporre ai soci SMAT, nelle more del processo di trasformazione di SMAT SpA in azienda speciale consortile di diritto pubblico, di provvedere alla modifica dello statuto e della convenzione tra i soci come segue

*a) STATUTO SOCIALE*

*TITOLO V: assemblee - ART. 17 – Assemblea – Diritto di voto – Quorum*

17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell'assemblea.

*Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell'articolo 9.1 dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto.*

**b) CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.**

*Art. 2 – Destinazione degli utili è sostituito dal seguente:*

*L'utile annuale, al netto della riserva legale, prodotto da SMAT viene destinato a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario dell'Azienda stessa.*

**Art. 3 - Compagine societaria**

*Le parole : “In ottica di rafforzamento dell'in-house providing ...,” sono cancellate.*

Avigliana, 6 febbraio 2014

Il Segretario Generale  
F.to (Dr Livio SIGOT)

Il Sindaco  
F.to (Angelo PATRIZIO)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to SIMONI Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. SIGOT Livio

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Avigliana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio

---

---

**ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione:**

**viene**

**publicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

ai sensi dell'art. 124 - comma 1 – T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

**viene**

**ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.

**è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_**

**è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**

Avigliana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio